

	DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE GARE LIBERE	FSB - XXX
		Edizione 01.01.2026

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

- 1.1 Le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione delle gare libere che si svolgono nel comprensorio FSB.
- 1.2 L'autorizzazione ad organizzare gare libere, è di competenza delle rispettive Federazioni cantonali, ritenuta l'osservanza delle presenti disposizioni.
- 1.3 Tale gara non necessita di un nulla osta rilasciato dalla FSB.

2. DEFINIZIONE

- 2.1 È definita "gara libera" la gara promossa da una società o da un tesserato FSB.
- 2.2 La disputa e l'esposizione del lancio di gara devono avvenire esclusivamente nel bocciodromo sede della manifestazione.
- 2.3 Il comitato direttivo della Federazione cantonale interessata può derogare a quanto sopra esposto in casi eccezionali.
- 2.4 L'eventuale deroga deve apparire sul lancio di gara.
- 2.5 La disputa in tale caso può tuttavia avvenire solo nei bocciodromi della relativa regione.
- 2.6 Ai sensi delle presenti disposizioni, sono considerate gare libere anche le gare tra società (amichevoli ecc.), promozionali e a invito.

3. ORGANIZZAZIONE

- 3.1 Le gare libere potranno essere organizzate solo se in tale data non sono previste gare ufficiali FSB o cantonali nella federazione di appartenenza.
- 3.2 Potranno essere organizzate gare libere in concomitanza con gare organizzate da enti locali (Federazioni cantonali) ma al di fuori del territorio regionale preso in considerazione.
- 3.3 Per organizzare una gara libera i promotori devono designare un responsabile verso le autorità superiori (Federazioni cantonali), lo stesso deve essere un tesserato FSB.
- 3.4 Per l'organizzazione tecnica della stessa, gli organizzatori possono derogare dal regolamento tecnico FSB ma non snaturarne il gioco.

4. TASSE DI ISCRIZIONE E MONTEPREMI

- 4.1 L'importo delle tasse d'iscrizione non deve superare quello delle gare regionali previsto dal regolamento finanziario FSB-XXII.
- 4.2 Il totale delle tasse d'iscrizione deve rappresentare il montepremi (in denaro o in natura); eventuali aggiunte sono ammesse solo con premi in natura.

5. DIVISA

- 5.1 La divisa è obbligatoria negli incontri tra Società.
- 5.2 Per il resto la divisa è libera nel rispetto del comune decoro.

6. PARTECIPAZIONE

- 6.1 La partecipazione alle gare libere sono aperte anche ai giocatori non tesserati FSB ed è ammesso il libero abbinamento.
- 6.2 Per i tesserati FSB, in ogni caso, si applicano lo statuto e i regolamenti FSB, nonché il relativo regolamento sulla procedura disciplinare.

7. ALTRE DISPOSIZIONI

- 7.1 Per tutti gli aspetti di carattere tecnico o di altra natura non contemplati nelle disposizioni citate, fanno stato il regolamento tecnico, e le altre disposizioni FSB vigenti oltre alle decisioni della CNTA e/o del Comitato Centrale.
- 7.2 Altre disposizioni possono essere inserite a discrezione della CNTA e del Comitato Centrale.

8. ENTRATA IN VIGORE

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

Il Presidente FSB:
Teresina Quadranti



Il Presidente CNTA:
Giovanni Rapaglià

